

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 182

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 all'11 ottobre 2017)

INDICE

ALBERTINI: sulle attività ispettive condotte in un ufficio della Procura di Milano (4-02501) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 7177	DE POLI: sulla manutenzione del ponte sulla strada statale 516 Piovese (Padova) (4-07987) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	7197
su eventuali comportamenti scorretti di un magistrato nei confronti di un senatore in carica (4-07478) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	7181	MANCONI: sul controllo e la censura sulla corrispondenza tra parlamentari e detenuti (4-07835) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	7199
sulle indagini per danni erariali a carico del magistrato Alfredo Robledo (4-07760) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	7185	MARINO Mauro Maria: sulla crisi dell'"Associassion piemonteisa" di Torino (4-07064) (risp. CESARO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)	7201
ALBERTINI, D'ASCOLA: su eventuali comportamenti scorretti di un magistrato nell'assegnazione di incarichi di consulenza (4-06636) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	7188	PAGLIARI: sul comportamento professionale di un avvocato (4-04391) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	7204
ALBERTINI ed altri: su eventuali comportamenti scorretti di un magistrato nei confronti di un senatore in carica (4-06733) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	7180	PETRAGLIA: sullo svolgimento del servizio aereo antincendio da parte di soggetti privati (4-07866) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7209
CAMPANELLA ed altri: su alcune azioni di disturbo nei confronti di unità marittime impegnate nel recupero dei migranti (4-07858) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	7194	ROMANI Maurizio ed altri: sulla garanzia dei servizi della biblioteca universitaria di Pisa (4-07580) (risp. CESARO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)	7212

VOLPI: sul trasferimento di 300 rom nell'ex
caserma "Boscariello" di Miano a Napoli
(4-08094) (risp. BUBBICO, *vice ministro
dell'interno*)

7217

ALBERTINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato, in data 29 gennaio e 10 giugno 2014, due atti (4-01571 e 4-02297) concernenti la rilevanza disciplinare di alcune condotte poste in essere dal procuratore aggiunto Alfredo Robledo;

è pervenuta la risposta scritta del Ministro in indirizzo ad entrambi gli atti in data 18 giugno 2014;

in data 25 giugno, l'interrogante ha svolto in Aula un intervento a commento della risposta medesima;

è stata allegata al processo verbale della seduta, in pari data, una corposa nota scritta, in cui è dettagliatamente argomentata la profonda insoddisfazione dell'interrogante, in ordine alle mancate risposte ricevute,

si chiede di sapere:

se e quali attività ispettive siano state effettivamente compiute da parte del Ministro in indirizzo;

per quale motivo gli ispettori non abbiano sentito la persona informata dei fatti, che aveva subito il comportamento del sostituto procuratore Alfredo Robledo;

per quale motivo non siano state sentite dagli ispettori le persone indicate dall'interrogante, circa gli altri fatti citati nelle interrogazioni.

(4-02501)

(16 luglio 2014)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, l'interrogante, nel richiamare due precedenti interrogazioni dal medesimo presentate, 4-01571 e 4-02297, rispettivamente il 29 gennaio e il 9 giugno 2014, esprime "profonda insoddisfazione" per la risposta scritta resa dal Ministro il 18 giugno 2014.

Come noto, le questioni oggetto delle interrogazioni attenevano, in via generale, a doglianze espresse, anche in esposti già presentati ai precedenti Ministri della giustizia, al Consiglio superiore della magistratura ed alla Procura generale presso la Corte di cassazione, nei confronti dell'operato del dottor Alfredo Robledo, all'epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, risalenti al periodo in cui l'interrogante era sindaco di quella città. In particolare, riguardavano la trattazione di 3 procedimenti penali iscritti presso la Procura di Milano relativi: 1) all'acquisto, avvenuto nel 2005, da parte di una società facente capo alla Provincia di Milano, allora presieduta da Filippo Penati, di un pacchetto di quote della società Milano Serravalle ad un prezzo ritenuto eccessivo rispetto al reale valore della società. (proc. n. 3543/06); 2) alla sottoscrizione, da parte del Comune di Milano, di alcuni strumenti finanziari "derivati", diretta a dilazionare il debito nei confronti della Cassa depositi e prestiti (proc. n. 32103/09); 3) alle modalità di conduzione, da parte del dottor Robledo, delle indagini relative alla vicenda degli "emendamenti in bianco" del bilancio preventivo del Comune di Milano (proc. n. 9384/03).

In sede di risposta agli atti di sindacato ispettivo, veniva ripercorsa l'approfondita istruttoria condotta dalle competenti articolazioni ministeriali (Ispettorato generale e Direzione generale dei magistrati) sulle complesse e delicate vicende narrate negli esposti, all'esito della quale, come noto, entrambe le articolazioni proponevano l'archiviazione della pratica. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria ministeriale, in assenza di elementi idonei a fondare la sussistenza di specifiche fattispecie disciplinari a carico del dottor Robledo, il ministro Orlando aderì alla proposta di archiviazione.

Su tali premesse l'interrogante, non ritenendosi soddisfatto della risposta ricevuta, chiede di sapere quali attività ispettive siano state compiute da questo Ministero; per quale motivo gli ispettori non abbiano proceduto a sentire la persona informata sui fatti, che aveva subito il comportamento del dottor Robledo; per quale motivo, infine, gli ispettori non avessero proceduto a sentire le persone indicate dallo stesso interrogante circa gli altri fatti citati negli atti di sindacato ispettivo. A supporto delle proprie richieste, l'interrogante richiama inoltre una corposa nota scritta allegata al processo verbale della seduta d'aula del 25 giugno 2014, in cui lo stesso svolse un intervento a commento della risposta ricevuta.

A fronte di quanto dedotto, il Ministro ha provveduto ad investire nuovamente le competenti articolazioni ministeriali. La Direzione generale dei magistrati ha evidenziato come, dalla complessiva valutazione delle questioni proposte con l'atto di sindacato ispettivo ed esplicitate nella nota citata, si rilevi una sostanziale analogia con quanto già rappresentato dal medesimo interrogante nei precedenti atti di sindacato ispettivo, già oggetto di articolata istruttoria che, come sopra rilevato, ha condotto ad una proposta di archiviazione. In ordine, poi, alla doglianza circa le modalità di conduzione dell'istruttoria svolta dall'Ispettorato generale, le cui risultanze veni-

vano trasmesse al gabinetto con note del 4 marzo, 1° e 3 luglio 2013, la Direzione generale ha rilevato come l'audizione, da parte degli ispettori, delle persone presumibilmente informate delle circostanze lamentate negli esposti non sia prevista da alcuna disposizione.

Preme, in proposito, rilevare che esula dalle attribuzioni dell'Ispettorato generale l'attività di indagine propriamente diretta, potendo la stessa essere svolta, sempre con limiti ben precisi, solo in caso di espletamento di inchiesta disposta dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1311 del 1962 che, nel caso di specie, alla luce degli esposti e delle risultanze degli accertamenti svolti per il tramite del procuratore generale di Milano, il Ministro ha ritenuto di non poter disporre. L'inchiesta, infatti, postula normalmente la necessità di approfondire una situazione per la quale siano già ravvisabili profili di illecito e, dunque, non può essere adottata nel caso in cui sin dai primi accertamenti disposti attraverso i capi degli uffici giudiziari non siano emersi specifici elementi da approfondire. Le valutazioni richieste all'Ispettorato attengono, come noto, a profili di natura disciplinare, nel cui ambito, stante il disposto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, in assenza di palese abnormità o di violazione di legge, è preclusa ogni valutazione nel merito dei provvedimenti adottati dai magistrati, soprattutto quanto all'"attività di interpretazione di norme di diritto e (...) di valutazione del fatto e delle prove". Infatti, tutti gli aspetti che involgano ritenuti *errores in iudicando* dei provvedimenti giurisdizionali, non caratterizzati da profili di grave violazione di legge, omessa motivazione o abnormità, sono sempre suscettibili di impugnazione con gli ordinari strumenti di gravame previsti dall'ordinamento processuale, che consentono, appunto, una rivisitazione nel merito delle determinazioni del magistrato.

L'Ispettorato generale, a sua volta, dopo aver premesso che le vicende oggetto del presente atto di sindacato sono state già ampiamente esaminate, ha confermato integralmente le conclusioni già rassegnate, attesa l'assenza di ulteriori, nuovi elementi di valutazione atti a riconsiderare le situazioni esposte.

All'esito di quanto rappresentato, le valutazioni della Direzione generale dei magistrati e i puntuali chiarimenti forniti dall'Ispettorato generale non consentono di ravvisare profili di superficialità o trascuratezza nella trattazione della vicenda.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(11 ottobre 2017)

ALBERTINI, AIELLO, ALBANO, ALICATA, AMIDEI, AMORUSO, ANGIONI, ANITORI, ARACRI, ASTORRE, AURICCHIO, AZZOLLINI, BARANI, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BERTACCO, BIANCO, BIANCONI, BILARDI, BISINELLA, BOCCA, BOCCARDI, BONAIUTI, BONDI, BONFRISCO, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CALIENDO, CANTINI, CARDIELLO, CARRARO, CASALETTO, CERONI, CHITI, COCIANCICH, COLLINA, COLUCCI, COMPAGNA, COMPAGNONE, CONTE, CONTI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, D'ALI', DALLA TOR, DALLA ZUANNA, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, D'ASCOLA, DAVICO, DE BIASI, DEL BARBA, DE POLI, DE SIANO, DI BIAGIO, DI GIACOMO, ESPOSITO Giuseppe, ESPOSITO Stefano, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FAVERO, FAZZONE, FERRARA Mario, FILIPPI, FISSORE, FLORIS, FRAVEZZI, FUCKSIA, GALIMBERTI, GAMBARO, GASPARRI, GIACOBBE, GIBIINO, GINETTI, GIOVANARDI, GIRO, GRANAIOLA, GUALDANI, IDEM, IURLARO, LAI, LANGELLA, LANIECE, LANZILLOTTA, LATORRE, LIUZZI, LONGO Eva, LONGO Fausto Guilherme, MALAN, MANCONI, MANCUSO, MANDELLI, MARAN, MARGIOTTA, MARIN, MARINELLO, MARINO Luigi, MARINO Mauro Maria, MATTEOLI, MATTESINI, MAURO Giovanni, MAURO Mario, MAZZONI, MERLONI, MESSINA, MILO, MINZOLINI, MIRABELLI, MOSCARDELLI, MUNERATO, NACCARATO, ORELLANA, ORRU', PAGANO, PAGONCELLI, PALMA, PANIZZA, PARENTE, PELINO, PEPE, PICCINELLI, PICCOLI, PUGLISI, QUAGLIARIELLO, RANUCCI, RAZZI, REPETTI, RIZZOTTI, ROMANI Maurizio, ROMANI Paolo, ROMANO, ROSSI Luciano, ROSSI Mariarosaria, ROSSI Maurizio, RUVOLO, SACCONI, SAGGESE, SANGALLI, SCALIA, SCHIFANI, SCIASCIA, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, SPOSETTI, SUSTA, TARQUINIO, TOMASELLI, TONINI, TORRISI, TURANO, VACCARI, VALENTINI, VATTUONE, VERDINI, VICECONTE, VILLARI, ZANONI, ZAVOLI, ZELLER, ZIN, ZIZZA, ZUFFADA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che il primo firmatario del presente atto è venuto a conoscenza della diffusione di un messaggio via *internet* da parte del dottor Robledo, nel quale, tra l'altro, si afferma: "la giunta per le immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini (...) Un abuso da casta di un privilegio bello e buono (...) non possono [i senatori] sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti". Infine, in tale messaggio, compare una vera e propria calunnia nei riguardi del primo firmatario: "Albertini aveva minacciato di togliere supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa questione sua personale. È un voto di scambio una cosa che fa orrore", si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che, ad avviso degli interroganti, calunnia un senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato)

(4-06733)

(7 dicembre 2016)

ALBERTINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 9 novembre 2016 l'interrogante presentava al Ministro un'interrogazione (4-06636) che qui si intende integralmente acquisita e recepita, come parte integrante della presente, nella quale, dopo varie premesse, in particolare, si segnalava: «in data 28 ottobre 2016, l'interrogante veniva a conoscenza di un messaggio via *internet*, da parte dello stesso dottor Robledo, nel quale, tra l'altro, si afferma: "la giunta delle immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini (...) Un abuso da casta di un privilegio bello e buono (...) non possono [i senatori] sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere impuniti". Infine, la vera e propria calunnia nei riguardi dell'interrogante: "Albertini aveva minacciato di togliere supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa sua questione personale. È un voto di scambio una cosa che fa orrore"» e si chiedeva di sapere «se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che calunnia un senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare»;

il 10 gennaio 2017, nel corso della seduta 737, il Senato votava, con 185 voti favorevoli, 65 contrari, 2 astenuti, sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'interrogante in un esposto al Ministro della giustizia *pro tempore*, del 22 ottobre 2012, in cui segnalava le gravi scorrettezze, attuate, a giudizio dell'interrogante, dal magistrato Alfredo Robledo (Doc. IV-*quater*, n. 4);

dette opinioni sono state oggetto di procedimento penale n. 7061/13 R.G. originato da denuncia del medesimo Alfredo Robledo, ritenutosi calunniato, ed alla data della deliberazione del Senato, pendente davanti al Tribunale di Brescia;

il Tribunale di Brescia (II sezione penale), con sentenza emessa in data 3 febbraio 2017, assolveva, "perché il fatto non sussiste" (capo A) e "perché il fatto non costituisce reato" (capo B), dalle imputazioni di calunnia aggravata a carico dell'interrogante, nei riguardi del denunciante, parte lesa e parte civile dottor Alfredo Robledo, dal momento che la presidente di sezione, dottoressa Anna Di Martino, ritiene che la scriminante dichiarazione

d'improcedibilità, decisa dal Senato, intervenuta a dibattimento concluso, fosse applicabile solo nel caso di un eventuale giudizio di condanna, che irrogasse sanzioni, e non invece, e al contrario, ove fosse emesso giudizio di piena assoluzione degli addebiti mossi, che hanno dato corso al processo, già, nel frattempo, conclusa la fase del dibattimento;

trascorsi 45 giorni dal deposito delle motivazioni, in assenza di ricorso in appello né da parte del pubblico ministero, né da parte della Procura generale di Brescia, detta citata sentenza passava in giudicato;

il "Corriere della Sera" pubblicava, nella rubrica "Il giudizio", il 22 febbraio 2017, l'articolo dal titolo: "Negativi i quattro anni di Robledo da vicecapo" (pag. 27), in cui veniva segnalato che il «Consiglio giudiziario di Milano (...) ha votato all'unanimità (...) un parere di non conferma di Alfredo Robledo nelle funzioni esercitate nel 2009-2013 come procuratore aggiunto. (...) il parere (...) si fonda sulla condivisione in Consiglio giudiziario delle censure poste dal Csm nel maggio 2016 (...) la condanna disciplinare del Csm lo aveva destinato procuratore aggiunto a Torino. Ora però il Consiglio giudiziario sancisce che non è idoneo. Se il disciplinare sarà ribadito, dunque, Robledo verrà "retrocesso" a pm»;

tale censura aveva per oggetto attività svolte dal magistrato ai danni dell'interrogante, punite dall'organo di autogoverno della magistratura;

la Procura di Brescia, nelle persone del procuratore capo (Tommaso Buonanno) e del pubblico ministero (Erica Battaglia), comunicava al magistrato indagato Alfredo Robledo "avviso di conclusione delle indagini" il 4 gennaio 2017 e "richiesta di rinvio a giudizio" datata 7 marzo 2017;

il giudice per le indagini preliminari bresciano Paolo Mainardi, il 13 marzo 2017, fissava l'udienza preliminare per il 27 giugno e la richiesta di rinvio a giudizio nei riguardi dell'indagato Alfredo Robledo veniva motivata per il reato di "abuso di ufficio" per non aver depositato, per legge, sul "Fondo unico giustizia", i 92 milioni di euro sequestrati a quattro banche, depositandoli invece sulla Banca di credito cooperativo di Carate Brianza e Barlassina e, con ciò facendo, «sottraeva ad Equitalia Giustizia la custodia non onerosa dei beni sequestrati» e, al contrario «ne investiva i professionisti ai quali conseguentemente liquidava compensi rilevanti e comunque non giustificati a fronte dell'attività svolta, così procurando loro un ingiusto profitto con pari danni dell'Erario»;

i fatti descritti, che hanno indotto i pubblici ministeri a richiedere il rinvio a giudizio del soggetto indagato sono stati oggetto di precedente interrogazione 4-04800 del 4 novembre 2015 a firma dell'interrogante, cui il Ministro aveva dato risposta, in data 15 settembre 2016, segnalando la sospensione del procedimento disciplinare in corso a carico del dottor Roble-

do, «"dato che per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica di Brescia, pende procedimento penale, in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p."»;

in data 27 aprile 2017, le Sezioni unite della Cassazione confermarono nel merito, in via definitiva, il provvedimento disciplinare nei confronti del dottor Robledo di privazione di 6 mesi di anzianità e trasferimento presso la Procura della Repubblica di Torino, già adottato in primo grado dal Csm, per le gravi incolpazioni a suo carico, motivate dalle gravi scorrettezze commesse, orchestrando manovre ai danni dell'interrogante, in violazione del codice disciplinare;

in data 7 dicembre 2016, con atto 4-06733, l'interrogante, come primo firmatario, cui aderivano altri 172 senatori, presentava interrogazione, qui riprodotta integralmente: «Premesso che il primo firmatario del presente atto è venuto a conoscenza della diffusione di un messaggio via *internet* da parte del dottor Robledo, nel quale, tra l'altro, si afferma: "la giunta per le immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini (...) Un abuso da casta di un privilegio bello e buono (...) non possono [i senatori] sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti". Infine, in tale messaggio, compare una vera e propria calunnia nei riguardi del primo firmatario: "Albertini aveva minacciato di togliere supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa questione sua personale. È un voto di scambio una cosa che fa orrore", si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che, ad avviso degli interroganti, calunnia un senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare»;

il Ministro in indirizzo è titolare, insieme al procuratore generale presso la Corte di cassazione, dell'esercizio dell'azione disciplinare nei riguardi di magistrati responsabili di comportamenti censurabili;

sono trascorsi oramai 6 mesi dall'interrogazione del 9 novembre 2016 4-06636;

sono trascorsi oltre 5 mesi dalla presentazione della seconda interrogazione del 7 dicembre 4-06733 firmata da 173 senatori, ben oltre la maggioranza assoluta del Senato della Repubblica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga suo dovere rispondere all'interrogazione, firmata dalla maggioranza assoluta dei membri del Senato della Repubblica, che gli chiedevano: «se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che, ad avviso degli interroganti calunnia un senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare».

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato.)

(4-07478)

(9 maggio 2017)

RISPOSTA.^(*) - Gli atti di sindacato ispettivo 4-06733 e 4-07478 riguardano la denunciata divulgazione via *internet* da parte del magistrato Alfredo Robledo di un messaggio, ritenuto diffamatorio nei confronti del Senato e del corpo elettivo nella sua interezza, diretto a stigmatizzare il riconoscimento, ad opera della Giunta per le immunità parlamentari, dell'insindacabilità delle dichiarazioni accusatorie formulate dal senatore Albertini, quando ricopriva la carica di sindaco di Milano, all'indirizzo dell'allora procuratore aggiunto presso il Tribunale del capoluogo lombardo ed a causa delle quali l'uomo politico era stato rinviato a giudizio dinanzi il Tribunale di Brescia, per il reato di calunnia aggravata. Nello scritto, riportato nel corpo delle interrogazioni parlamentari ed attribuito al Robledo, si leggono le seguenti, testuali affermazioni: "la giunta per le immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini. Un abuso da casta di un privilegio bello e buono (...) non possono i senatori sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti... Albertini aveva minacciato di togliere supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa sua questione personale. È un voto di scambio, una cosa che fa orrore". Gli interroganti, allora, chiedono al Ministro di sapere se non ritenga che la condotta attribuita al magistrato sia rilevante dal punto di vista disciplinare, in quanto considerata lesiva del decoro del senatore Albertini e delle istituzioni parlamentari.

In merito alla vicenda rappresentata occorre premettere come l'Ispettorato generale avesse avviato accertamenti, di iniziativa autonoma, sulla scorta delle notizie relative alla vicenda riportate su alcuni organi di stampa, ancor prima della presentazione delle interrogazioni parlamentari. Sulla scorta degli elementi richiamati e una volta presentate le interrogazioni parlamentari, è stata avviata un'ulteriore attività di approfondimento istruttorio, onde verificare l'effettiva pubblicazione in rete del messaggio e la riconducibilità dell'iniziativa al dottor Robledo. In particolare, la presidenza della Corte d'appello di Torino ha comunicato quanto appurato nel corso degli accertamenti volti ad individuare l'autore dell'appello, nonché i siti sui quali lo stesso era stato pubblicato, a collocare temporalmente l'evento ed a verificare se il dottor Robledo avesse, con qualsiasi strumento, concorso a diffondere il contenuto dello scritto.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Secondo quanto riferito, non sono emersi elementi atti a ricondurre la pubblicazione del testo in rete direttamente al magistrato. Le uniche tracce del testo rilevate sul *web* sono quelle riportate da alcuni organi di informazione *online* che, tuttavia, non ne citano l'esatta fonte, riferendosi genericamente a "circolazione in rete", circostanze che lascerebbero intendere, si afferma negli atti trasmessi dall'ufficio giudiziario, come si possa essere trattato tanto di pubblicazione su siti *web*, quanto di messaggi di posta indirizzati a non meglio specificati destinatari. L'autorità giudiziaria ha, altresì, riferito come lo stesso Robledo, in una dichiarazione trasmessa al presidente del tribunale di Torino, abbia dichiarato di essersi limitato ad aderire ad una petizione, promossa da Paolo Pollice, finalizzata a criticare la nuova istanza di immunità avanzata dal senatore Albertini, e di aver invitato propri conoscenti ad analoga sottoscrizione.

Gli accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria, dunque, non hanno consentito di accertare, allo stato, con quali modalità ed in quali dimensioni e direzioni si sia estrinsecata l'opera di proselitismo e se, in particolare, la stessa si sia realizzata attraverso forme dirette di diffusione pubblica, riconducibili al magistrato. A fronte di risultanze istruttorie incerte ed indefinite, non suscettibili di ulteriori significativi sviluppi per mezzo degli strumenti di accertamento nella disponibilità dell'Ispettorato (tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di *file* di *log*), non sono stati ravvisati i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato con riferimento alla specifica vicenda.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(11 ottobre 2017)

ALBERTINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

nel novembre 2014, il "Corriere della sera" pubblicava un articolo, a firma Giuseppe Guastella, in cui si dava notizia che: «la Procura della Corte dei conti della Lombardia apriva un'indagine per "danno erariale" nei confronti del procuratore aggiunto Alfredo Robledo, per la questione del milione di euro di parcelle pagate a tre professionisti, nominati nel 2009 custodi giudiziari delle somme sequestrate, nelle indagini sui derivati del Comune di Milano e depositari in una Banca di Carate Brianza. (...) Titolari della vertenza sono il procuratore Antonio Caruso e il sostituto Alessandro Napoli che hanno ricevuto la documentazione del Consiglio giudiziario Milanese. Secondo un conteggio trasmesso da Bruti Liberati al Csm, dopo il sequestro dell'aprile 2009 di 170 milioni di euro (poi ridotti a 90) a 4 banche estere ac-

cusate di truffa, Robledo depositò i Fondi nella Banca di Credito Cooperativo di Carate invece che sul Fondo unico giustizia, gestito da Equitalia Giustizia. Per questi incarichi, Robledo dispose il pagamento delle parcelle ai relativi custodi (...). Bruti aveva aggiunto al CSM che non risulta motivazione della scelta della Banca di Carate Brianza e che "Robledo è stato residente in Carate fino al giugno 2008"»;

il "Corriere della sera" pubblicava, nella rubrica "Il giudizio", il 22 febbraio 2017, l'articolo dal titolo "Negativi i quattro anni di Robledo da vicecapo", in cui veniva segnalato che: «il Consiglio giudiziario di Milano (...) ha votato all'unanimità (...) un parere di non conferma di Alfredo Robledo nelle funzioni esercitate nel 2009-2013 come procuratore aggiunto. (...) Il parere (...) si fonda sulla condivisione in Consiglio giudiziario delle censure poste dal Csm nel maggio 2016 (...) la condanna disciplinare del Csm lo aveva destinato procuratore aggiunto a Torino. Ora però il Consiglio giudiziario sancisce che non è idoneo. Se il disciplinare sarà ribadito, dunque, Robledo verrà "retrocesso" a pm»;

tale censura aveva per oggetto attività svolte dal magistrato ai danni dell'interrogante, punite dall'organo di autogoverno della magistratura;

la Procura di Brescia, nelle persone del procuratore capo (Tommaso Buonanno) e del pubblico ministero (Erica Battaglia), comunicava al magistrato indagato Alfredo Robledo "avviso di conclusione delle indagini" il 4 gennaio 2017 e "richiesta di rinvio a giudizio", datata 7 marzo 2017;

il giudice per le indagini preliminari bresciano, Paolo Mainardi, il 13 marzo 2017, fissava l'udienza preliminare per il 27 giugno; la richiesta di rinvio a giudizio nei riguardi dell'indagato Alfredo Robledo veniva motivata per l'ipotesi di reato di "abuso di ufficio" per non aver depositato, secondo quanto previsto dalla legge sul "Fondo unico giustizia", i 92 milioni di euro sequestrati a 4 banche, depositandoli invece sulla Banca di credito cooperativo di Carate Brianza e Barlassina e, con ciò facendo, "sottraeva ad Equitalia Giustizia la custodia non onerosa dei beni sequestrati" e, al contrario, "ne investiva i professionisti ai quali conseguentemente liquidava compensi rilevanti e comunque non giustificati a fronte dell'attività svolta, così procurando loro un ingiusto profitto con pari danni dell'Erario";

l'udienza è stata rinviata al 18 settembre 2017 su richiesta dell'indagato per "termini a difesa";

i fatti descritti, che hanno indotto i pubblici ministeri a richiedere il rinvio a giudizio del soggetto indagato, sono stati oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo, 4-04800, del 4 novembre 2015, al quale il Ministro in indirizzo aveva dato risposta, in data 15 settembre 2016, segnalando la sospensione del procedimento disciplinare in corso a carico del dottor Robledo, "dato che per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica di

Brescia, pende procedimento penale, in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p.";

in data 27 aprile 2017, le Sezioni unite della Cassazione confermarono nel merito, in via definitiva, il provvedimento disciplinare nei confronti del dottor Robledo, consistente nella privazione di 6 mesi di anzianità e nel trasferimento presso la Procura della Repubblica di Torino, già adottato in primo grado dal consiglio superiore della Magistratura, per le gravi attribuzioni di responsabilità a suo carico, motivate dalle gravi scorrettezze commesse, orchestrando manovre ai danni dell'interrogante, in violazione del codice disciplinare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di informarsi presso la Procura della Corte dei conti, a distanza di tre anni dalla notizia dell'inizio di una ipotetica indagine per "danni erariali" a carico del dottor Robledo, per accertare l'esito di dette indagini, anche alla luce del fatto che costituisce una prassi, certamente non vincolante, quella di attendere l'esito del giudizio in sede penale, prima di accertare, in capo al medesimo soggetto, eventuali responsabilità contabili.

(4-07760)

(5 luglio 2017)

RISPOSTA. - L'atto di sindacato ispettivo prende le mosse da un articolo di stampa pubblicato dal "Corriere della Sera" nel novembre 2014, in cui si dava conto dell'indagine avviata dalla Procura della Corte dei conti di Milano nei confronti del procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, per danno erariale in relazione alle parcelle da questi liquidate a tre professionisti, da lui nominati custodi giudiziari di somme sequestrate nell'ambito di un procedimento penale, relativo alla vicenda di titoli derivati del Comune di Milano, depositati presso la Banca di credito cooperativo di Carate in Brianza, invece che sul Fondo unico giustizia. Su tali premesse, nel richiamare altresì il procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Brescia che vede il dottor Robledo imputato proprio in relazione alla vicenda riportata dagli organi di stampa, per il reato di abuso di ufficio, nonché le vicende disciplinari che hanno riguardato il magistrato per i medesimi fatti, si chiede di sapere se il Ministro ritenga di informarsi circa lo stato del procedimento contabile presso la Procura della Corte dei conti di Milano.

Preme rilevare come non sussistano i presupposti per richiedere alla competente Procura della Corte dei conti informazioni in merito ad indagini in corso di svolgimento, difettando la legittimazione del Ministero a verificare, e tanto più sindacare, il contenuto, i tempi e l'esito delle indagini contabili, non inquadrandosi le stesse nell'ambito della giurisdizione ordina-

ria. Per le medesime ragioni, esula dalle competenze di questa amministrazione esprimere valutazioni in ordine a quanto dedotto dall'interrogante secondo cui "costituisce una prassi, certamente non vincolante, quella di attendere l'esito del giudizio in sede penale, prima di accertare (...) eventuali responsabilità contabili". Con riguardo, invece, ai rapporti tra giudizio penale e procedimento disciplinare, nel richiamare il contenuto della risposta all'interrogazione 4- 04800 resa il 15 settembre 2016, si evidenzia nuovamente che le ipotesi di sospensione dei termini dell'azione disciplinare, anche per esercizio dell'azione penale in relazione al medesimo fatto, sono previste dagli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo n. 109 del 2006.

Nel caso di specie, secondo quanto comunicato dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, l'azione disciplinare che il Ministro ha promosso il 16 luglio 2015 nei confronti del dottor Robledo, per i fatti riportati nel presente atto di sindacato ispettivo, è stata sospesa il 22 giugno 2016, "dato che, per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica di Brescia, pende procedimento penale in ordine al reato di cui all'art. 323 del codice penale". Si aggiunge che la Presidenza del Consiglio dei ministri, il 26 giugno 2017, ha autorizzato la costituzione di parte civile di questo Ministero nell'ambito del citato procedimento che risulta, allo stato, definito con sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia in data 9 ottobre 2017.

All'esito di quanto rappresentato, è necessario attendere l'esito degli accertamenti della Procura della Corte dei conti al fine di acclarare eventuali ulteriori incidenze delle verifiche contabili sulle valutazioni che verranno articolate sul piano disciplinare nei confronti del magistrato. Preme comunque rassicurare l'interrogante che la vicenda è costantemente monitorata dalle competenti articolazioni ministeriali.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(11 ottobre 2017)

ALBERTINI, D'ASCOLA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a fine ottobre 2012, in qualità di parlamentare europeo, l'interrogante aveva presentato al Ministro della giustizia *pro tempore* un esposto-interrogazione per conoscere se alcuni comportamenti del magistrato A. Robledo, anche se non avevano comportato la commissione di specifici reati, fossero comunque deontologicamente corretti;

più precisamente, chiedeva di sapere, in ordine ai gravi fatti segnalati: se e quale attività ispettiva fosse stata effettivamente svolta dal Ministero; per quali motivi la persona informata dei fatti, che aveva subito il comportamento ritenuto censurabile da parte del magistrato, non fosse stata chiamata a testimoniare dagli ispettori, con riguardo ad uno dei fatti descritti; per quali motivi gli ispettori non avessero sentito le persone indicate nell'esposto-interrogazione, con riguardo agli altri due fatti; quali conclusioni avessero eventualmente raggiunto gli ispettori ed il Ministero;

il 18 giugno 2014, perveniva la risposta da parte del Ministro in indirizzo alle interrogazioni 4-01571 e 4-02297, solo per quanto concerne le conclusioni e non gli altri quesiti, così formulata: «in assenza di riscontri alle doglianze del sen. Albertini, (...) si è aderito alla proposta di archiviazione della pratica pervenuta dalle competenti articolazioni ministeriali»;

in data 25 giugno 2014, durante la seduta n. 269 del Senato, l'interrogante si dichiarava estremamente insoddisfatto, in quanto dalla risposta aveva appreso che nessun accertamento era stato svolto né dalla Direzione generale magistrati, né dall'Ispettorato generale, ma che vi era stato, da parte degli ispettori, e conseguentemente del Ministro, solo il recepimento del tutto acritico ed in ogni punto di quella «dettagliata relazione», per come era stata definita, del dottor Robledo;

partendo dall'assioma che un magistrato dica sempre il vero e che una sua relazione debba, necessariamente, essere conforme a verità dovendo egli essere, in ogni suo comportamento, cristallino come si pretende dalla «moglie di Cesare», a giudizio dell'interrogante tanto cristallino, sicuramente, il dottor Robledo non appare essere stato nelle sue funzioni di magistrato;

in data 9 giugno 2015, meno di un anno dopo, le sezioni unite della suprema Corte di cassazione confermavano il trasferimento d'ufficio cautelare disciplinare presso il Tribunale di Torino e la cessazione delle funzioni inquirenti, provvedimenti adottati nei riguardi del dottor Robledo dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nel febbraio 2015, per i «gravi elementi di fondatezza degli illeciti disciplinari contestati», lesivi della dignità istituzionale e della deontologia del magistrato, cui lo stesso aveva opposto ricorso, poi rigettato;

va osservato che il comportamento ritenuto censurabile dalla sezione disciplinare e confermato dalle sezioni unite della suprema Corte era motivato da un illecito «scambio di favori» tra il magistrato e l'avvocato Aiello, tendente, da parte del dottor Robledo, ad orchestrare e realizzare condotte illecite ai danni dell'interrogante;

l'interrogante ha appreso che il Ministro in indirizzo, con nota del 16 luglio 2015, indirizzata al procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione, ha deciso d'intraprendere una seconda azione disciplinare nei

riguardi del dottor Robledo, con riferimento all'illecita domiciliazione dell'ingente somma (per l'esattezza 170 milioni di euro) sequestrata alle banche, oggetto d'indagine da parte del dottor Robledo di cui si chiede l'inculpazione, in un procedimento che poi ha visto assolvere tutti gli imputati, venendo ritenuta, dai giudici di merito, infondata l'azione penale, con la conseguente corresponsione di rilevanti compensi ai custodi giudiziari, dallo stesso nominati, «senza che venisse previsto lo svolgimento da parte degli stessi di alcuna attività ulteriore rispetto alla mera custodia, peraltro già ampiamente garantita dai depositi bancari, (...) determinando ingiustificati oneri finanziari per l'amministrazione della giustizia»;

il 28 ottobre 2014, è stato pubblicato dal "Corriere della sera" un articolo a firma Luigi Ferrarella in cui viene menzionato il caso, riferendolo ad un esposto presentato al Consiglio superiore della magistratura da parte del procuratore capo Edmondo Bruti Liberati, citando ben 4 custodi giudiziari e le loro relative parcelle: 87.000 euro al custode Mario Doni, 483.000 euro a Federica Gabrielli, 457.000 euro a Piero Canevelli e 62.000 euro a Silvano Cremonesi;

in data 26 settembre 2015, è comparso su "la Repubblica" un articolo a firma Emilio Randacio, dove si afferma che la Procura di Brescia starebbe svolgendo indagini, in parte già esperite durante il mese d'agosto, secondo le quali, per l'illecito comportamento del dottor Robledo (il mancato affidamento delle ingenti somme sequestrate al Fondo unico giustizia), si sarebbe verificato un danno erariale di circa 12 milioni di euro, oltre al costo aggiuntivo delle parcelle liquidate ai custodi giudiziari;

da ultimo, l'interrogante fa notare che il caso segnalato dal Ministro non è unico, poiché, anche in un precedente processo (il fallimento Zincar), concernente alcuni funzionari e dirigenti del Comune di Milano, sempre Mario Doni e Piero Canevelli venivano nominati consulenti dal dottor Robledo, ancora nelle sue vesti di pubblico ministero, con alcune anomalie secondo quanto risulta all'interrogante: secondo quanto risulta all'interrogante, i consulenti non hanno specificato le loro competenze né lo ha fatto la Procura; dai documenti non risulta quanto abbiano incassato (come emerge dal faldone 8 della relazione disponibile presso la Procura della Repubblica di Milano, procedimento penale n. 23122/09 del R.G.N.R., mod. 121); i consulenti, come risulta dai faldoni 8, 10 e 11 della relazione, avrebbero dovuto limitarsi ad analisi amministrative e contabili, mentre, invece, si sono interessati ad aspetti tecnici, pur non avendo, per loro stessa ammissione, competenza tecnica né scientifica (circostanza fatta rilevare anche dalla consulenza Deloitte, acquisita agli atti); la consulenza riguardava ogni singolo atto e non la gestione globale della società, con conseguente aggravio di costi; le consulenze sono state reiteratamente prorogate (come risulta dal faldone 8 della relazione), con giustificazioni sconosciute e consistente aggravio di costi;

considerato che, sulla base delle informazioni acquisite dall'interrogante e risultanti dalla menzionata relazione sugli incarichi affidati ai citati Piero Canevelli e Mario Doni dal procuratore Robledo, ai suddetti sono state affidate le consulenze relative alle seguenti commesse: come risulta dal faldone 13 della relazione, Z100020, sicurezza stradale e urbana; Z100022, attraversamenti sicuri; Z100003, sala alla guida; Z100024, Urban II Auditorium, e Z100025, sala a piedi; come risulta dal faldone 12 della relazione, Z100018, gestione satellitare delle ambulanze, e Z10009, centro dimostrativo energetico per la mobilità sostenibile area Bocconi; come risulta dal faldone 11 della relazione, Z10014, security point; Z100015, sistema Dreams, e Z100017, progetto E MERGE; come risulta dal faldone 10 della relazione, Z10009, idrogeno alla Bicocca, e Z100011, immagine coordinata Comune di Milano; come risulta dal faldone 9 della relazione, Z10005, colonnine di ricarica; come risulta dal faldone 8 della relazione, che riporta anche l'affidamento dell'incarico a Canevelli e Doni, le proroghe del loro incarico e le consulenze relative alle commesse Z100001 e Z10002, vengono altresì affidate le commesse Z10001, due ruote elettriche, e Z10002, *car sharing* Milano; come risulta dal faldone 14 della relazione, Z100026, veicoli traccianti; Z100027, navigazione urbana ipovedenti, e Z100028, Ecobuilding; come risulta dal faldone 15 della relazione, Z100030, centro operativo Protezione civile; Z100031, sistema integrato per la simulazione attiva, e Z100032, percorsi e attraversamenti sicuri; come risulta infine dal faldone 16, Z100033, progetto dotazione biciclette; Z100034, merci pericolose, e Z100035, strada sicura;

il 31 maggio 2016, la Sezione disciplinare del CSM ha condannato, nel merito, il dottor Robledo, confermando il precedente provvedimento cautelare: trasferimento d'ufficio, per gravi motivi disciplinari, dalla Procura di Milano al Tribunale di Torino e gli ha irrogato la sanzione accessoria della riduzione di 6 mesi d'anzianità, per l'illecito «scambio di favori» tra il magistrato e l'avvocato Aiello, tendente, da parte del dottor Robledo, ad orchestrare e realizzare condotte illecite ai danni dell'interrogante;

il 15 settembre 2016, il Ministro comunicava, in risposta all'interrogazione 4-04800 (del 4 novembre 2015), che: «secondo quanto comunicato dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, l'azione disciplinare promossa il 16 luglio 2015 nei confronti del dottor Robledo è stata sospesa il 22 giugno 2016, "dato che, per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica di Brescia, pende procedimento penale, in ordine al reato di cui all'art. 323 c. p."»;

in data 28 ottobre 2016, l'interrogante veniva a conoscenza della diffusione di un messaggio via *internet* da parte dello stesso dottor Robledo, nel quale, tra l'altro, si afferma: "la giunta per le immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini (...) Un abuso da casta di un privilegio bello e buono (...) non possono [i senatori] sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti". Infine, la vera e propria calunnia nei ri-

guardi dell'interrogante: "Albertini aveva minacciato di togliere supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa questione sua personale. È un voto di scambio una cosa che fa orrore",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno acquisire informazioni sull'andamento delle indagini, in corso da oltre un anno, che altro non dovrebbero attenere secondo l'interrogante che all'acquisizione di documenti, presso la Procura di Brescia, che hanno comportato la sospensione, in data 22 giugno 2016, dell'azione disciplinare promossa dal Ministro in indirizzo oltre 16 mesi orsono;

se non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che calunnia un senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato)

(4-06636)

(9 novembre 2016)

RISPOSTA. - L'atto di sindacato ispettivo riguarda, in primo luogo, la denunciata divulgazione via *internet* da parte del magistrato Alfredo Robledo di un messaggio, ritenuto diffamatorio nei confronti del Senato e del corpo elettivo nella sua interezza, diretto a stigmatizzare il riconoscimento, ad opera della Giunta per le immunità parlamentari, dell'insindacabilità di dichiarazioni accusatorie formulate dal senatore Albertini, quando ricopriva la carica di sindaco di Milano, all'indirizzo dell'allora procuratore aggiunto presso il Tribunale del capoluogo lombardo. Inoltre, Albertini, dopo aver richiamato il procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Brescia, per il reato di abuso di ufficio, nonché le parallele vicende disciplinari, si chiede di sapere se il Ministro ritenga di informarsi circa lo stato del procedimento medesimo riguardante parcelle liquidate dal dottor Robledo a 3 professionisti, da lui nominati custodi giudiziari di somme sequestrate nell'ambito di un procedimento penale, relativo alla vicenda di titoli derivati del Comune di Milano, depositati presso la Banca di credito cooperativo di Carate in Brianza, invece che sul Fondo unico giustizia.

Quanto al primo aspetto, nello scritto attribuito al Robledo si leggono le seguenti, testuali affermazioni: "la giunta per le immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Al-

bertini (...). Un abuso da casta di un privilegio bello e buono (...) non possono i senatori sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti... Albertini aveva minacciato di togliere supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa sua questione personale. È un voto di scambio, una cosa che fa orrore". Gli interroganti, allora, chiedono al Ministro se non ritenga che la condotta attribuita al magistrato sia rilevante dal punto di vista disciplinare, in quanto considerata lesiva del decoro del senatore Albertini e delle istituzioni parlamentari.

In merito alla vicenda rappresentata occorre premettere come l'Ispettorato generale avesse avviato accertamenti, di iniziativa autonoma, sulla scorta delle notizie relative alla vicenda, riportate su alcuni organi di stampa, ancor prima della presentazione dell'interrogazione parlamentare. Sulla scorta degli elementi richiamati e una volta presentata l'interrogazione, è stata avviata un'ulteriore attività di approfondimento istruttorio, onde verificare l'effettiva pubblicazione in rete del messaggio e la riconducibilità dell'iniziativa al dottor Robledo.

In particolare, la presidenza della Corte d'appello di Torino ha comunicato quanto appurato nel corso degli accertamenti volti ad individuare l'autore dell'appello, nonché i siti sui quali lo stesso era stato pubblicato, a collocare temporalmente l'evento e a verificare se il dottor Robledo avesse, con qualsiasi strumento, concorso a diffondere il contenuto dello scritto. Secondo quanto riferito, non sono emersi elementi atti a ricondurre la pubblicazione del testo in rete direttamente al magistrato.

Le uniche tracce del testo rilevate sul *web* sono quelle riportate da alcuni organi di informazione *online* che, tuttavia, non ne citano l'esatta fonte, riferendosi genericamente a "circolazione in rete", circostanze che lascerebbero intendere (si afferma negli atti trasmessi dall'ufficio giudiziario) come si possa essere trattato tanto di pubblicazione su siti *web*, quanto di messaggi di posta indirizzati a non meglio specificati destinatari.

L'autorità giudiziaria ha, altresì, riferito come lo stesso Robledo, in una dichiarazione trasmessa al Presidente del Tribunale di Torino, abbia dichiarato di essersi limitato ad aderire ad una petizione, promossa da Paolo Pollice, finalizzata a criticare la nuova istanza di immunità avanzata dal senatore Albertini, e di aver invitato propri conoscenti ad analoga sottoscrizione. Gli accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria, dunque, non hanno consentito di accertare, allo stato, con quali modalità ed in quali dimensioni e direzioni si sia estrinsecata l'opera di proselitismo e se, in particolare, la stessa si sia realizzata attraverso forme dirette di diffusione pubblica, riconducibili al magistrato.

A fronte di risultanze istruttorie incerte ed indefinite, non suscettibili di ulteriori significativi sviluppi per mezzo degli strumenti di accerta-

mento nella disponibilità dell'ispettorato (tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di *file di log*) non sono stati ravvisati i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato con riferimento alla specifica vicenda.

Quanto alla vicenda processuale bresciana, come è stato comunicato dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, l'azione disciplinare che il Ministro ha promosso il 16 luglio 2015 nei confronti del dottor Robledo per i fatti riportati è stata sospesa il 22 giugno 2016, "dato che, per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica di Brescia, pende procedimento penale in ordine al reato di cui all'art. 323 del codice penale".

Si aggiunge che la Presidenza del Consiglio dei ministri, il 26 giugno 2017, ha autorizzato la costituzione di parte civile di questo Ministero nell'ambito del procedimento, che risulta, allo stato, definito con sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia in data 9 ottobre 2017. All'esito di quanto rappresentato, è necessario attendere il deposito delle motivazioni della sentenza prima di formulare ogni ulteriore valutazione in merito.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(11 ottobre 2017)

CAMPANELLA, GUERRA, BATTISTA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA. - *Ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, secondo quanto risulti agli interroganti:

è rimbalzata su alcuni organi di stampa la notizia secondo la quale un gruppo di estrema destra avrebbe noleggiato una nave per effettuare scorribande di disturbo nei confronti delle unità marittime riferibili alle organizzazioni non governative impegnate nell'opera di soccorso umanitario nel Mediterraneo;

a quanto risulta ad alcune associazioni di volontariato siciliane e nazionali (Rete antirazzista, Comunità di Sant'Egidio, Arci) si tratterebbe della nave "C-Star", partita da Gibuti, che dovrebbe fare scalo nei prossimi giorni nel porto di Catania o in altro scalo siciliano;

lo scopo di tale iniziativa, dalla patente portata razzista e provocatoria, è dichiaratamente quello di intralciare le operazioni di salvataggio in

mare dei migranti, da parte delle unità gestite dalle organizzazioni non governative;

secondo quanto dichiarato da un esponente del suddetto gruppo, come riportato dal quotidiano "la Repubblica", il sedicente progetto "Defend Europe", che coinvolge attivisti fascisti di vari Paesi europei, sarebbe volto a bloccare "le barche dei clandestini impedendogli di toccare le coste italiane fin quando la guardia costiera libica non verrà a prenderseli per riportarli indietro", nonché ad esercitare una forma di illegale e provocatorio "controllo" dell'operato delle imbarcazioni di salvataggio delle organizzazioni non governative;

l'esercizio di tali attività da parte di un'unità privata appare a giudizio degli interroganti al di fuori di ogni legittimità e utilità e sarebbe probabile motivo di ulteriore tensione in acque già teatro di gravissime sciagure;

lo scalo nel porto etneo o altro porto italiano sarebbe funzionale all'imbarco delle provviste necessarie alla missione e di volontari arruolati nell'ambito di un'operazione di chiaro stampo paramilitare, provenienti da diversi Paesi europei;

la presenza di una nave non coordinata con la Guardia costiera e vocata ad intralciare le operazioni di salvataggio potrebbe rappresentare un grave pericolo per i naufraghi e per il personale operante in mare,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di scongiurare che il dramma dell'immigrazione via mare nel Mediterraneo possa trasformarsi in un'occasione per gesti provocatori di speculazione politica da parte di gruppi razzisti, xenofobi e fascisti;

quali azioni di prevenzione ritengano di dover attuare, al fine di impedire situazioni di ulteriore pericolo per i naufraghi, i migranti e gli stessi soccorritori, in conseguenza dell'azione di disturbo messa in atto da imbarcazioni che, senza alcuna titolarità, intendono contrastare le azioni di soccorso;

se non ritengano che, qualora la nave risulti effettivamente ormeggiata nel porto di Catania o altri porti siciliani o italiani, essa andrebbe sottoposta a controlli incisivi delle persone e del materiale presenti a bordo e messa comunque nella condizione di non prendere il largo, evitando così forme di interferenza con le missioni che l'Italia ha assunto nel delicato e strategicamente decisivo teatro centro-Mediterraneo, che arrecherebbero, tra l'altro, grave pregiudizio all'immagine del Paese e alla sua tradizione di civiltà e accoglienza.

(4-07858)

(19 luglio 2017)

RISPOSTA. - Nei mesi scorsi, alcuni attivisti del movimento "Generazione identitaria" avevano avviato una mobilitazione con l'asserito fine di difendere l'Europa dall'invasione di immigrati irregolari, a loro dire agevolata dalle organizzazioni non governative che prestano soccorso ai migranti nel mar Mediterraneo. L'attività investigativa svolta dalle questure interessate, con il supporto conoscitivo assicurato dal circuito di collaborazione internazionale di polizia, ha consentito di accertare che esponenti del movimento avevano effettivamente noleggiato una nave, la "C-Star", con l'intento di raggiungere il porto di Catania, alla fine di luglio, imbarcare alcuni militanti e rinnovare la medesima azione dimostrativa che il 12 maggio 2017 era stata messa in atto nei confronti della motonave "Aquarius" dell'organizzazione "SOS Mediterranée".

Secondo elementi di informazione provenienti anche da fonti aperte, la C-Star, noleggiata in vista di tale azione, sarebbe dovuta partire da Gibuti nella seconda metà di luglio, fare scalo a Cipro, per poi approdare a Catania, dove avrebbe dovuto imbarcare alcuni militanti e proseguire il viaggio verso le coste libiche. In realtà sulla base degli elementi acquisiti è emerso che la nave non è mai arrivata al porto di Catania; la Capitaneria di porto etnea ha, infatti, comunicato che non è stata mai inoltrata alcuna comunicazione di prearrivo della nave C-Star presso quello scalo. La Questura ha precisato, a sua volta, che in quei giorni l'imbarcazione, dopo una iniziale tappa al largo di Creta, si è diretta nei mari prospicienti alla Libia, come è emerso dalla localizzazione tramite *trasponder*, e ha terminato il percorso al largo di Malta.

Si rappresenta, poi, che il Ministero della giustizia, interessato sulla questione, ha riferito che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, alla notizia del paventato approdo della nave, ha avviato immediatamente le opportune indagini di coordinamento con la Questura.

Si precisa, altresì, che nei giorni 22 e 28 luglio si sono svolti, senza alcun problema per l'ordine pubblico, la conferenza stampa organizzata

dalla rete antirazzista catanese e il presidio nei pressi della Prefettura, organizzato da alcune sigle sindacali, con l'obiettivo di manifestare l'opposizione dei movimenti antirazzisti etnei all'iniziativa annunciata dal movimento Generazione identitaria.

Si assicura, infine, che la situazione continuerà a essere attentamente monitorata, al fine di impedire eventuali azioni di disturbo in mare e, più in generale, per prevenire ogni eventuale turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(4 ottobre 2017)

DE POLI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che il Comune di Piove di Sacco (Padova), dopo alcune segnalazioni sulla staticità del ponte sulla statale 516 Piovese, avrebbe scritto all'ANAS per chiederne una verifica, senza ricevere ancora alcun riscontro;

l'interrogante accoglie l'appello e le richieste del comitato "Brenta Sicuro" e del Comune di Piove di Sacco circa la preoccupante questione della staticità del suddetto cavalcavia che collega Padova con la costa adriatica presso Codevigo: essa inizia nella periferia sud-orientale di Padova, giungendo infine alla cittadina che le dà il nome, Piove di Sacco al chilometro 17,5;

a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, recente "Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340" (*Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2001), l'itinerario della strada statale 516 è stato rivisto, e da Piove di Sacco prosegue, su di un tratto precedentemente non sotto la gestione ANAS, per Codevigo, ove oltrepassa il fiume Brenta, e confluisce nella strada statale 309 Romea (strada europea E 55) in località Passo della Fogolana;

il tratto viario poi, a seguito di un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sempre del 21 settembre 2001, recante "Modifiche al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000 recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto

legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale" (*Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2001) è stato inserito nella rete stradale di interesse regionale nel Veneto ed è stato rinominato come strada regionale 516 Piovese (SR 516): la gestione è quindi passata dall'ANAS alla Regione Veneto; dal 20 dicembre 2002 la gestione della tratta è passata alla società Veneto Strade;

già in un precedente atto di sindacato ispettivo, si evidenziava la difficoltà delle autorità locali ad amministrare correttamente la manutenzione delle infrastrutture viarie: in tutta Italia sono 130.000 i chilometri di strade gestite dalle Province, dei quali circa 7.000 soltanto in Veneto, la cui riduzione dei servizi di manutenzione diventerà nel prossimo futuro un notevole problema di sicurezza per la cittadinanza;

considerato che i diversi crolli di ponti e cavalcavia che hanno funestato le cronache italiane sono determinati dalle cause più disparate, ed è per questo che i controlli assumono una importanza capitale affinché si evitino tragici incidenti,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda agire per verificare la staticità del ponte ed, eventualmente, se non ritenga opportuno disporre dei lavori di manutenzione, investendo nella sicurezza dei cittadini.

(4-07987)

(12 settembre 2017)

RISPOSTA. - Il cavalcavia della via Fiumicello si trova al chilometro 18+070 della strada statale 516, in prossimità del centro abitato di Piove di Sacco. ANAS ha comunicato che l'infrastruttura è interessata da un ammaloramento superficiale del copriferro dell'intradosso, innescato da un fenomeno di carbonatazione che interessa esclusivamente la parte corticale delle travi.

La società informa che nell'ambito degli interventi di manutenzione ricorrente ha programmato, entro la fine dell'anno 2017, un intervento di ripristino del calcestruzzo.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(11 ottobre 2017)

MANCONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

tra il novembre 2016 e il febbraio 2017 l'interrogante ha ricevuto 7 lettere da altrettanti detenuti sottoposti al regime di 41-*bis* presso la casa circondariale di Ascoli Piceno;

nel giugno 2017, 4 di loro hanno scritto nuovamente all'interrogante segnalandogli che la sua risposta alla loro prima lettera era stata sottoposta a censura e allegando copia della risposta, in cui è presente e visibile il timbro del visto di censura del carcere di Ascoli Piceno;

considerato che l'art. 18-*ter*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, recita che "Le disposizioni del comma 1 [limitazioni e controlli della corrispondenza] non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte",

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che i fatti riportati corrispondano al vero;

quali azioni intenda intraprendere affinché sia ripristinata la corretta applicazione dell'ordinamento penitenziario e si eviti la perpetuazione di un comportamento che appare un abuso e una violazione dei diritti fondamentali della persona e delle prerogative parlamentari.

(4-07835)

(18 luglio 2017)

RISPOSTA. - Va premesso come la salvaguardia delle prerogative, tra gli altri, dei parlamentari si espliciti in relazione al complesso dei rapporti epistolari intercorrenti con tutti i detenuti, anche quelli sottoposti a regimi di particolare rigore, come risulta anche dal disposto dello stesso articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario che, al comma 2-*quater*, lettera e), nel disciplinare la sottoposizione al visto di censura della corrispondenza, esclude il controllo medesimo con riguardo alla corrispondenza intrattenuta "con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia". Il Dipartimento dell'amministrazione

penitenziaria ha, innanzitutto, evidenziato come la prerogativa di inviolabilità della corrispondenza dei membri del Parlamento sia stata sempre scrupolosamente e doverosamente rispettata in ogni occasione di indicazione specifica e chiara del nominativo del parlamentare destinatario o mittente delle missive, come è avvenuto anche per la posta inizialmente inviata dai detenuti al senatore Manconi.

In relazione al caso rappresentato, il Dipartimento ha riferito come la mancanza di una chiara e specifica indicazione del mittente sulle missive abbia originato l'erronea sottoposizione a censura della corrispondenza del senatore Manconi da parte degli operatori del penitenziario di Ascoli Piceno, in presenza della "generica dicitura" "Senato della Repubblica - Commissione Straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani", apposta sulle missive. Secondo l'articolazione ministeriale, la mancanza di chiarezza sull'identità e la qualità del mittente ha indotto la direzione all'apertura della corrispondenza, con la finalità di evitare forme di elusione delle prescrizioni imposte. Si è trattato, pertanto, di un caso di erroneo apprezzamento delle caratteristiche estrinseche della corrispondenza.

Proprio in ragione della particolare attenzione rivolta all'argomento e per garantire il rispetto delle prerogative costituzionali del Parlamento, la nuova circolare sull'applicazione del regime detentivo previsto dall'articolo 41-bis, redatta dallo stesso Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per assicurare uniformità applicative ed interpretative su tutto il territorio nazionale, e sottoscritta il 1° ottobre 2017, ribadisce il "tassativo divieto di sottoporre a limitazioni e/o controlli la corrispondenza cd. 'per giustizia', ovvero la corrispondenza indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'art. 103 del codice di procedura penale, all'Autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'art. 35 O.P., ai membri del Parlamento, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte".

Sul differente, ma connesso, versante della necessaria tracciabilità della corrispondenza, onde assicurare, tra l'altro, la corretta applicazione della disciplina richiamata, è previsto che ogni dubbio derivante dalla mancata o incompleta indicazione del mittente nella corrispondenza in arrivo dovrà comportare l'invio della stessa all'autorità giudiziaria o, comunque, soluzioni differenti da quelle erroneamente adottate nelle isolate occasioni denunciate dall'interrogante.

Pur dovendosi riconoscere l'effettiva sussistenza del problema relativo alla tracciabilità della posta, specie per i detenuti in regime di alta sorveglianza, e dunque della riconoscibilità degli effettivi protagonisti del rapporto epistolare, nell'affrontare tali questioni non può essere eluso il tema delle garanzie e prerogative costituzionali che ispirano le norme dell'ordinamento penitenziario e, in particolare, quelle citate, nonché le linee di riforma in corso di attuazione. Al bilanciamento tra esigenze di sicurezza e

necessario rispetto dei diritti e delle prerogative costituzionali risulta ispirata ogni iniziativa assunta in questi anni in materia di esecuzione penale. Grazie anche all'esperienza maturata in seno agli stati generali dell'esecuzione penale, infatti, la tematica del trattamento dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* e, più in generale, al regime di alta sicurezza, va affrontata mantenendo un equilibrio tra qualità della vita detentiva, finalità trattamentali ed esigenze di sicurezza della collettività.

La complessiva riflessione in atto sull'esecuzione penale non tende ad escludere, ma anzi conferma l'ineliminabilità della detenzione carceraria, anche come unica forma di pena nel percorso trattamentale per determinati reati, soprattutto quando si tratta di rompere legami criminali profondi e pericolosi per la democrazia. In questa prospettiva, il regime di detenzione declinato dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario è strumento irrinunciabile, e la sua compatibilità con la necessaria funzione risocializzante è garantita dalla periodica verifica della sussistenza delle condizioni che impongono e giustificano le sue modalità di applicazione, legandone la permanenza al rapporto che il detenuto ha elaborato con il reato e con il trattamento ed alla conseguente eliminazione dell'area di rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Va pienamente perseguito, dunque, l'obiettivo di bilanciare l'interesse alla sicurezza con la tutela della dignità del detenuto, individuando ed organizzando al meglio le attività trattamentali che devono essere assicurate ai soggetti sottoposti a tale regime carcerario: in questo campo, infatti, l'offerta trattamentale dovrà essere ancor più mirata ed individualizzante per agevolare il percorso evolutivo individuale e dovranno essere, altresì, superate restrizioni non strettamente funzionali alle esigenze di sicurezza, che rischiano di risolversi in limitazioni automatiche, ingiustificate e punitive, che limitano le finalità rieducative.

In questo senso va ribadito anche in questa sede che l'episodio che ha originato l'interrogazione parlamentare deve essere ricondotto ad un'errata valutazione da parte del personale dell'istituto di Ascoli Piceno, già segnalata all'attenzione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria affinché non si ripeta.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(11 ottobre 2017)

MARINO Mauro Maria. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

L'"Associassion Piemontèisa" è una storica associazione torinese, nata nel 1957, con lo scopo di studiare, diffondere e preservare la cultura popolare e le tradizioni folcloristiche piemontesi, attività fondamentale per preservare la storia e la cultura del nostro Paese;

i decenni di attività dell'associazione hanno reso possibile la creazione di una biblioteca dotata di circa 15.000 volumi sulla storia e le tradizioni piemontesi, di un centro di documentazione demologico tra i più attivi e riconosciuti nel panorama italiano ed europeo;

L'"Associassion Piemontèisa" versa, oggi, in una situazione di estrema difficoltà: prima del Natale 2016 è stato reso infatti esecutivo uno sfratto per morosità dalla sede in via Vanchiglia, a Torino, gestita dall'ATC (Agenzia territoriale per la casa), all'interno di un palazzo storico che necessitò, negli anni '90, di un investimento in restauro, da parte dell'associazione, di oltre 160 milioni di lire. A seguito di tale investimento, non trovando sostegno economico nelle amministrazioni locali e regionali, né la disponibilità dell'ATC a riconoscere le risorse investite, l'associazione ha accumulato un debito di circa 50.000 euro per il mancato pagamento della locazione;

i vertici dell'associazione sono estremamente preoccupati del destino dei volumi contenuti nella biblioteca, nonché del futuro del centro studi demologico, sino ad oggi risorse a disposizione della comunità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e se non ritenga di dover intraprendere, in tempi rapidi, le opportune iniziative volte a preservare tale patrimonio culturale, da anni punto di riferimento della comunità piemontese.

(4-07064)

(23 febbraio 2017)

RISPOSTA. - La Direzione generale biblioteche e istituti culturali ha richiesto alla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta di verificare la situazione in cui si trova l'associazione. La Soprintendenza, a seguito di accertamenti, ha confermato che all'associazione è stato inibito l'accesso ai locali della sede di palazzo Birago di Vische in via Vanchiglia 6, Torino, per morosità. Ha inoltre preso contatti con il tutore giudiziario, dottor Domenico Varacalli, e disposto un sopralluogo in data 14 marzo 2017.

Il sopralluogo è stato effettuato da due funzionari alla presenza del personale dell'Agenzia territoriale per la casa di Torino (ATC), al fine di valutare lo stato del patrimonio documentario e bibliografico presente nei di-

versi locali dello stabile. È emerso che il patrimonio librario e archivistico (cartaceo, sonoro, fotografico e audiovisivo) costituisce la testimonianza di un sessantennio di attività culturale che ha avuto come scopo quello di ri-proporre "la tradizione" (la festa patronale di san Giovanni, il carnevale di Torino e i personaggi di valore "identitario" di Gianduja e Giacometta).

La raccolta libraria risulta la parte di patrimonio maggiormente integra (10.000 volumi quasi interamente schedati). Cospicuo anche il fondo di documenti sonori del quale non sono stati però rinvenuti gli schedari. L'archivio risulta invece fortemente depauperato da un probabile trasferimento dello stesso in altra sede. Infine è stata riscontrata la presenza di costumi tradizionali, di recente fattura, e un unico oggetto museale di indubbio pregio: il labaro del carnevale di Torino del 1814.

Il dottor Varacalli, funzionario dell'ATC di Torino, nominato custode dei beni dell'associazione dall'ufficiale giudiziario che al momento non risulta avere poteri di alienazione, non ha espresso alcuna valutazione in merito al valore culturale o patrimoniale dei beni. L'unica sommaria valutazione è quella del professor Maurizio Vivarelli, docente di Biblioteconomia dell'università di Torino, che, interpellato dall'ATC, aveva in precedenza effettuato un breve sopralluogo.

L'Istituto centrale per la demotnoantropologia, organo di questo Ministero, ritiene che le attività dell'associazione possono essere di interesse demologico, avendo essa contribuito alla creazione di un centro di documentazione sul folklore locale e europeo (archivi fotografici e video, biblioteca). L'Associaion piemontèisa si è inoltre impegnata in corsi di lingua e letteratura piemontese e in iniziative musicali, teatrali e didattiche. L'Istituto ritiene che, in mancanza di una sede, le collezioni audiovisive e in particolare i materiali bibliografici dovrebbero trovare una collocazione presso la biblioteca Reale, o altra biblioteca pubblica di Torino, per consentire la pubblica fruizione dei documenti.

Da ultimo, si informa che la Soprintendenza di archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino ha comunicato che l'immobile che ospita l'associazione è sottoposto a tutela monumentale con decreti del Ministro della pubblica istruzione n. 33493 e n. 26773 del 17 luglio 1962, trascritti presso la locale conservatoria e confermati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) con decreto del direttore regionale dell'11 aprile 2006.

Si assicura che questa amministrazione svolgerà, attraverso i propri uffici periferici competenti e avvalendosi degli strumenti che la normativa di tutela consente, ogni utile e opportuna iniziativa che consenta la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'associazione.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

CESARO

(10 ottobre 2017)

PAGLIARI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'avvocato Giacinto Canzona è divenuto "famoso" a livello nazionale per aver tentato di speculare sulla tragedia della nave Costa "Concordia" presentandosi pubblicamente in una trasmissione televisiva come procuratore di una ragazza (poi risultata essere una commediante) che affermava di aver subito l'interruzione della gravidanza in conseguenza del naufragio. Per tale fatto l'avvocato Canzona ha subito dal Consiglio nazionale forense una sospensione disciplinare di 11 mesi;

nel 2011 l'avvocato Canzona, unitamente alla collega, nonché moglie, avvocato Anna Orecchioni, ha reso pubblica la sua intenzione di intraprendere una *class action* nei confronti di Banca d'Italia, Poste italiane e Ministero dell'economia e delle finanze, per il recupero delle somme versate su antichi libretti al portatore mai movimentati e da lungo tempo dimenticati in qualche soffitta. Tali affermazioni inducevano a credere che vi fosse la possibilità di riscattare interessanti "tesoretti" anche a fronte di misere somme versate su questi libretti;

secondo le affermazioni dello stesso Canzona, trattandosi di *class action*, il cospicuo numero di aderenti avrebbe consentito ai suoi clienti di contenere la spesa per la causa contro il rispettivo istituto di credito nella misura delle sole spese vive pari a 100 euro per ciascun aderente;

a fronte di ciò l'avvocato Canzona avrebbe raccolto circa 900 mandati professionali in Italia e all'estero (in modo del tutto irrituale e deontologicamente scorretto, non avendo provveduto ad autenticare personalmente le firme di procura);

il mandato veniva di fatto richiesto per consentire l'adesione a una presunta *class action*;

a fronte di 900 adesioni non è superfluo evidenziare che la somma presumibilmente incassata dall'avvocato Canzona ammonterebbe a circa 90.000 euro;

viceversa il mandato non è stato utilizzato per una *class action* ma per singoli interventi autonomi di adesione ad una causa principale in cui l'avvocato è rimasto soccombente sia nel rito che nel merito. Tutti gli interventi sono stati infatti dichiarati inammissibili (sentenza n. 14787/13) e nel merito la domanda è stata rigettata. Corollario della soccombenza è stata la condanna in via solidale degli attori e degli intervenienti alla refusione delle spese di lite quantificate complessivamente in 27.800 euro oltre IVA e CPA (contributo alla Cassa previdenziale degli avvocati). Oltre a ciò l'avvocato Canzona, violando uno dei doveri fondamentali dell'avvocato, ha omesso di informare i suoi clienti della necessità di versare il contributo unificato per ciascun intervento svolto, esponendo in questo modo gli stessi alla sanzione conseguente al mancato versamento, per un importo complessivo di 900 euro per ciascuna parte oltre al contributo dovuto (450 euro);

nonostante la promessa di mantenere le proprie competenze nella misura di 100 euro, successivamente confermata anche con *email* nella quale testualmente ribadiva "in risposta alla sua email, le confermo le spettanze per la class action, €100,00 quale spese vive per la presentazione della domanda in Tribunale, poi nel caso di vincita o transazione il 10 per cento sulla sorte, in caso di soccombenza nulla", l'avvocato Canzona, con il patrocinio di altro legale, citava i propri clienti avanti al giudice di pace di Roma per ottenere il pagamento di un preavviso di parcella, per ciascun convenuto, di un importo pari a 3.598,46 euro,

questo difensore, resosi conto dei contorni anomali dell'intera vicenda, si dimetteva immediatamente dall'incarico, diffidando l'avvocato Canzona dal procedere oltre;

per questo motivo, successivamente alla notifica, l'avvocato Canzona dava mandato ad altro e diverso avvocato e dichiarava la sua disponibilità a chiudere la vertenza con il pagamento della somma di "soli" 1.500 euro da parte di ciascuna vittima dell'inganno;

al di là del fatto che il preavviso di parcella non è nemmeno mai stato inviato ai clienti, anche in questo caso non è superfluo evidenziare che a fronte di 900 adesioni la somma pretesa dall'avvocato Canzona ammonterebbe a circa 3.238.614 euro;

infine con promessa al pubblico in data 6 maggio 2015 n. 135745 di repertorio del notaio Bruno Cesarini di Ladispoli l'avvocato Canzona prometteva "di rinunciare a tutti gli onorari maturati in relazione al giudizio n. 41292/11 R.G. nonché di rinunciare ai giudizi pendenti innanzi al Giudice di Pace di Roma, purché ciascun convenuto provveda, entro e non oltre il

termine del 20 giugno 2015, al pagamento in favore del sottoscritto della somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di rimborso spese da corrispondere tramite bonifico bancario (IBAN: [...] intestato a Giacinto Canzona) ed al versamento della somma di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di donazione a favore della Croce rossa italiana, Comitato Locale Municipio (C/C postale n. [...]);

avanti il giudice di pace di Roma sono state iscritte a ruolo circa 600 cause. All'iscrizione a ruolo delle cause ha provveduto l'avvocato Anna Orecchioni che ha provveduto anche al deposito di una comparsa di costituzione di nuovo difensore;

l'ufficio del giudice di pace di Roma conta circa 90 giudici. Le prime udienze, originariamente fissate per il 22 giugno 2015 sono state pertanto differite d'ufficio nella settimana dal 13 al 17 luglio di fronte a diversi giudici. Alle rispettive udienze, alle quali né l'avvocato Canzona né l'avvocato Orecchioni sono comparsi, i diversi giudici hanno deciso in modo diverso: alcuni hanno immediatamente accolto con ordinanza l'eccezione sollevata dai convenuti di incompetenza territoriale del giudice adito; altri hanno rinviato la causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 181 del codice di procedura civile (mancata comparizione alla prima udienza); altri ancora hanno rinviato ad altra data a fronte della richiesta di rinvio preventivamente depositata in cancelleria dall'attore;

la questione a giudizio dell'interrogante più sconcertante è che, anziché provvedere al versamento del contributo unificato per ciascuna causa (49 euro cui sommarne altri 27, moltiplicato per 600), l'avvocato Canzona ha richiesto e ottenuto il beneficio del gratuito patrocinio. Al di là del fatto che l'accoglimento dell'istanza presuppone un reddito annuo inferiore a 11.369,24 euro (che risulta difficile da credere), ciò comporta una minor entrata per lo Stato di circa 45.600 euro e un esborso teorico per il compenso dell'avvocato Orecchioni certamente non inferiore ad alcune centinaia di migliaia di euro;

a giudizio dell'interrogante questa è una truffa senza fine ai danni di persone che stanno pagando, oltre misura sul piano personale, l'abuso della professione forense, l'inganno reiterato e addirittura l'oltraggio del gratuito patrocinio ad un simile personaggio, con la beffa di un ritorno economico allo stesso per il tramite della procura defensionale conferita alla consorte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e se intenda promuovere iniziative di propria competenza al riguardo.

(4-04391)

(30 luglio 2015)

RISPOSTA. - L'atto di sindacato ispettivo ripercorre la vicenda che ha visto protagonisti l'avvocato Giacinto Canzona e sua moglie, anch'ella avvocato, Anna Orecchioni, resisi autori di un'operazione truffaldina ai danni di numerose persone. In particolare, avrebbero propagandato un'azione legale di categoria palesemente infondata nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e di Poste italiane, volta al riconoscimento e rimborso di interessi e rivalutazione monetaria maturata nel corso di decenni su libretti postali e altri titoli di credito di risalente emissione, inducendo negli interessati a procedere il ragionevole affidamento di facili e cospicui guadagni a fronte del pagamento di una somma contenuta, pari a circa 100 euro, quale corrispettivo della prestazione legale. L'avvocato Canzona avrebbe raccolto circa 900 mandati professionali e, contrariamente a quanto inizialmente prospettato, avrebbe proceduto ad instaurare non una *class action*, bensì una causa principale e singoli interventi autonomi di adesione. La causa principale sarebbe poi stata rigettata nel merito, gli interventi adesivi dichiarati inammissibili, con conseguente condanna alle spese di lite.

Oltre a ciò, l'avvocato Canzona avrebbe omesso di informare i suoi numerosi assistiti dell'obbligo di versare il contributo unificato dovuto per ciascun intervento promosso, esponendoli alla conseguente sanzione. Infine, il professionista avrebbe intentato causa nei confronti dei suoi clienti per il recupero delle spese legali asseritamente sostenute nei giudizi, chiedendo, peraltro, una somma diversa e ben più consistente di quella inizialmente indicata, ed ottenendo l'ammissione al gratuito patrocinio, così da eludere il pagamento del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo delle cause promosse. Su tali premesse, l'interrogante, considerate anche le ricadute economiche per l'erario di tale illecita operazione, chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intenda promuovere al riguardo.

La vicenda è stata attentamente seguita dalle competenti articolazioni del Ministero. In particolare, la Direzione generale della giustizia civile ha provveduto ad acquisire elementi conoscitivi dal Tribunale di Roma. Dall'esame della relazione trasmessa dall'ufficio giudiziario emerge, effettivamente, che l'avvocato Giacinto Canzona e l'avvocato Anna Orecchioni hanno promosso davanti al Tribunale di Roma il procedimento n. 41292/2011 R.G. nell'interesse di 6 assistiti contro il Ministero dell'economia, la Banca d'Italia e Poste italiane e nel procedimento sono intervenute numerose persone, tutte rappresentate dai due professionisti. Il procedimento si è concluso nel 2013 con sentenza di rigetto nel merito e condanna degli attori e degli intervenienti alla rifusione in favore delle parti convenute delle spese di lite, liquidate complessivamente in 27.800 euro.

Il Tribunale ha altresì confermato che l'avvocato Canzona ha citato in giudizio davanti al giudice di pace di Roma gli attori e gli intervenuti

nel giudizio per il pagamento degli oneri professionali, asseritamente dovutigli per la difesa in quel giudizio, pari a 3.348,46 euro, oltre interessi, per ciascun soggetto.

I procedimenti, iscritti nel periodo compreso tra marzo e giugno 2015, dall'avvocato Orecchioni, assegnati a diversi giudici di pace, sono stati tutti definiti o con ordinanza di incompetenza territoriale, o con ordinanza di cancellazione ed estinzione, o con sentenza di rigetto della domanda attempata.

Con specifico riguardo al profilo relativo al mancato pagamento del contributo unificato da parte di Canzona nelle cause da lui promosse, merita rilevare, in termini generali, che il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, recante il testo unico in materia di spese di giustizia, contempla una serie di disposizioni, anche a carattere sanzionatorio, atte a garantire il pagamento di tale voce di spesa che, nei casi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 11, è prenotata a debito. In particolare, gli artt. 247 e seguenti del testo unico disciplinano la riscossione del contributo unificato nei casi di omesso o insufficiente pagamento di tale voce di spesa.

E nei casi di omesso pagamento rientra, a tutta evidenza, anche l'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, in cui la parte non vi abbia inizialmente provveduto, in quanto ammessa al gratuito patrocinio, ma, nel corso o all'esito del processo, il beneficio sia stato revocato, per mutamento delle condizioni reddituali, ovvero nel caso in cui sia accertata l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, come previsto dall'art. 136 del testo unico. Inoltre, qualora l'ammissione al beneficio sia stata la conseguenza di dichiarazioni non veritiere, l'art. 125 prevede specifiche sanzioni di natura penale.

Ciò premesso, con riguardo alla vicenda, il Tribunale di Roma ha comunicato che per i procedimenti avviati dall'avvocato Canzona, questi venne ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma del 25 settembre 2014 e che, in ciascuna nota di iscrizione al ruolo generale, l'avvocato Orecchioni ebbe a dichiarare il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, indicando, quale codice oggetto della causa, la voce "altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie".

In proposito l'ufficio giudiziario ha riferito che, in ragione delle fuorvianti affermazioni contenute nelle note di iscrizione al ruolo, il personale del ruolo generale è stato indotto in errore e non ha provveduto alla trasmissione dei singoli fascicoli all'ufficio recupero crediti per la prevista prenotazione a debito delle spese. Ha però precisato che 68 fascicoli processuali sono stati successivamente inviati dalle cancellerie all'ufficio recupero crediti, o a seguito della revoca da parte di alcuni giudici del provvedimento

provvisorio di ammissione di Canzona al patrocinio a spese dello Stato, o per effetto della cancellazione della causa dal ruolo. Per tali procedimenti è dunque in corso il recupero delle spese di giustizia.

Quanto ai restanti 432 procedimenti, Tribunale di Roma, a seguito dell'atto di sindacato ispettivo, ha già dato disposizione per l'immediato avvio delle iniziative amministrative volte a conseguire, nei termini di legge, il recupero delle spese di giustizia.

Della vicenda è stata altresì investita la Direzione generale della giustizia penale, che ha provveduto ad acquisire elementi informativi presso la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma, per i profili di rilevanza penale del caso. La Procura della Repubblica di Roma, territorialmente competente, ha comunicato che, a seguito della presentazione di numerose querele da parte delle persone raggirate dagli avvocati Canzona e Orecchioni, sono stati aperti diversi procedimenti penali, successivamente riuniti nel fascicolo n. 3025/15 R.G.N.R. All'esito delle indagini, che hanno evidenziato la responsabilità dei professionisti per i reati di tentata truffa aggravata e continuata e patrocinio infedele, la Procura di Roma, in data 8 marzo 2016, ha chiesto al Tribunale di Roma la fissazione di udienza per la citazione diretta a giudizio e si è in attesa di conoscere la data della prima udienza dibattimentale.

Dalla ricostruzione emerge con tutta evidenza come la vicenda sia stata debitamente affrontata nelle competenti sedi giudiziarie, essendo emerse le responsabilità dei due professionisti sia sul versante penale che sul versante civilistico e amministrativo. Si rassicura l'interrogante che il Ministro continuerà a prestare la massima attenzione al caso sino alla definizione del procedimento penale attualmente in corso.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(11 ottobre 2017)

PETRAGLIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nelle ultime settimane il nostro Paese è stato flagellato da numerosi e devastanti incendi che stanno colpendo molte regioni italiane;

la flotta aerea in possesso della Repubblica italiana destinata al servizio antincendio è composta da 19 Canadair, di cui 16 attivi, e 12 elicotteri;

i 31 mezzi sono dislocati su 14 basi sul territorio nazionale e sono in forza ai Vigili del fuoco ed alle Regioni;

i mezzi aerei, seppur di proprietà dello Stato, sono affidati, tramite bandi di gara, a privati che effettuano il servizio e per il quale sono pagati, oltre che con un costo fisso, anche in rapporto alle ore di volo effettuate;

i soggetti privati che gestiscono i mezzi aerei antincendio in Italia sono 7, 6 italiani (Airgreen Srl, Elifriulia Srl, Heliwest Srl, Eliossola Srl, Elitellina Srl, Star Work Sky S.a.s. di Giovanni Subrero & C.) e uno straniero, la multinazionale britannica Babcock Mission Critical Services Italia SpA (già Inaer Aviation Italia SpA);

visto che:

il costo del servizio dell'utilizzo dei Canadair pesa sulle casse dello Stato circa 55 milioni all'anno, a cui vanno aggiunte le ore di volo. Quest'anno, nel periodo 15 giugno-13 luglio, i Canadair hanno fatto interventi per 2.146 ore (con un aumento del 378 per cento rispetto al 2016) costando finora 4 milioni e mezzo di euro (come si legge *on line* su "la Repubblica" del 19 luglio 2017, in un articolo intitolato "Elicotteri e Canadair, il soccorso dal cielo nelle mani dei privati");

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel mese di marzo 2017, ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle 7 società private citate e dell'Associazione elicotteristica italiana, per accertare se tali imprese, anche tramite l'associazione di categoria, abbiano posto in essere un'intesa, in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di condizionare in senso anticompetitivo le procedure pubbliche di affidamento dei servizi di elisoccorso (HEMS) e antincendio boschivo (AIB). Si ipotizza che le 7 società si sarebbero mosse in modo da far vincere le gare a livello regionale e nazionale a società all'interno del loro cartello, prendendo la gara con ribassi risibili (massimo l'1 per cento), configurando quindi un'ipotesi di turbativa d'asta;

anche la Guardia di finanza sarebbe intervenuta sequestrando la documentazione di una società vincitrice di una gara regionale;

considerato che:

l'antincendio è un servizio essenziale per l'ambiente e la salute pubblica ed appare assolutamente poco efficace e poco efficiente la gestione del sistema di antincendio aereo attraverso una flotta di proprietà pubblica che può volare solo grazie all'intervento privato;

il costo per la gestione privata di Canadair ed elicotteri antincendio appare particolarmente elevata e le modalità con cui sono state vinte da

parte dei privati le gare per i servizi antincendio, osservate tra l'altro anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non sembrano totalmente trasparenti;

appare assolutamente contraddittorio che più incendi ci sono, e più devastanti sono, più una società privata aumenta il proprio profitto, già particolarmente notevole, poiché pagata anche in base alle ore di volo necessarie per spegnere il fuoco;

purtroppo già in passato l'esperienza di gestione della flotta aerea antincendio ha destato particolari perplessità: il 1° febbraio 1998, scaduto, dopo 11 anni, l'appalto della SISAM (Società italiana servizi aerei mediterranei, con capitale 60 per cento Alitalia e 40 per cento Alenia, quindi a preponderante capitale pubblico) per la gestione delle flotte di velivoli antincendio di proprietà, all'epoca, del Ministero dell'agricoltura e foreste e del Dipartimento della protezione civile, il Governo scelse la SOREM, una società di lavoro aereo nata nel 1959 e con base a Foligno (Perugia), che fino ad allora aveva operato con velivoli di minori dimensioni e senza personale qualificato per guidare Canadair, e che si aggiudicò per moltissimi anni il servizio;

nel 2010 è stato arrestato l'imprenditore Giuseppe Spadaccini, ingegnere ai vertici della SOREM, affidatario dell'appalto per gestire la flotta dei Canadair della Protezione civile, in quanto coinvolto in un'operazione della Guardia di finanza per evasione fiscale internazionale di circa 90 milioni di euro;

il servizio antincendio aereo dovrebbe essere totalmente nelle mani delle istituzioni pubbliche, tra l'altro già proprietarie dei mezzi, in quanto dovrebbe agire con la totale trasparenza e rientrare nei criteri dell'efficacia e dell'efficienza; inoltre, l'importante attività repressiva degli incendi dovrebbe essere collegata a quella, altrettanto importante, preventiva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda o meno prendere in considerazione la proposta di internalizzare completamente il servizio dell'antincendio aereo, in modo tale da rientrare nei criteri di maggiore efficienza, efficacia e trasparenza.

(4-07866)

(25 luglio 2017)

RISPOSTA. - L'amministrazione dell'interno, come noto, per effetto del decreto-legge n. 59 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 100 del 2012, ha ottenuto il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile (Canadair).

La flotta continua a essere operativamente gestita, ivi compreso il personale di volo, dal raggruppamento d'impresae Inaer aviation Italia SpA e Inaer aviones anfibios Sau, sulla base di un contratto stipulato nel 2012 dal Dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dal 1° marzo 2017, a seguito dell'integrazione della società nel gruppo Babcock, è avvenuta la variazione sociale da Inaer aviation Italia a Babcock mission critical services Italia SpA. Si rappresenta che la scadenza del contratto è prevista per il 9 febbraio 2018 e, ad oggi, non risultano criticità né sulla gestione, né sull'efficienza operativa della flotta. Sul punto si precisa che è in previsione l'indizione di una gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio per un periodo di 3 anni, prorogabili ad altri 3.

Fatte queste premesse, in ordine al quesito concernente la proposta di internalizzare completamente il servizio dell'antincendio aereo, per quanto di competenza, si rappresenta che tale possibilità potrebbe essere eventualmente presa in considerazione, limitatamente all'aspetto operativo. Ciò richiederebbe un progetto di medio-lungo termine che comporterebbe un aumento dell'organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e un rilevante impegno economico per i prossimi 10 anni correlato all'assunzione e all'attività formativa e addestrativa per i piloti.

Non sembra invece possibile internalizzare la gestione tecnico-manutentiva degli aeromobili, sia per la rilevante complessità di tale attività sia in quanto essa non appare congruente con i compiti d'istituto del Corpo. A tale riguardo si sottolinea che, anche per la flotta ad ala rotante del Corpo nazionale, la maggior parte delle attività di manutenzione è affidata a ditte specializzate esterne sia per le peculiari caratteristiche dei mezzi, sia per gli adempimenti connessi alle normative nazionali e internazionali per la sicurezza del volo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(5 ottobre 2017)

ROMANI Maurizio, BENCINI, VACCIANO, DE PIETRO, SIMEONI, BELLOT. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

con l'atto di sindacato ispettivo 3-02996 del 6 luglio 2016 è stato chiesto al Ministro in indirizzo di indicare, con urgenza, modi e tempi certi

per il ripristino delle attività della biblioteca universitaria di Pisa nella sua originaria collocazione all'interno di palazzo della Sapienza, con urgenza, modi e tempi certi per il ripristino delle attività della biblioteca universitaria di Pisa nella sua originaria collocazione all'interno di palazzo della Sapienza;

nella seduta del 2 agosto 2016, nell'ambito delle procedure informative della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e beni culturali), il sottosegretario Cesaro ha illustrato le azioni messe in atto dall'amministrazione per assicurare il servizio al pubblico, tra le quali anzitutto la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici delle istituzioni statali interessate per verificare i problemi strutturali del Palazzo, precisando che nel 2014 è stata istituita una commissione, la quale ha elaborato uno studio sulle problematiche connesse alla riapertura della biblioteca e della succursale nell'ex convento di san Matteo;

ha inoltre riferito che i tecnici dell'amministrazione hanno già più volte avuto modo di confrontarsi con i tecnici dell'università, per risolvere tutti gli aspetti progettuali che possano confliggere con il progetto generale di messa in sicurezza del palazzo della Sapienza, comunicando come la direzione generale biblioteche abbia valutato la possibilità di trasferire, per la durata dei lavori, l'intero patrimonio librario conservato presso il palazzo della Sapienza in locali idonei a consentirne, tanto la conservazione in sicurezza, quanto la pubblica fruizione;

il sottosegretario Cesaro ha infine ribadito l'impegno del Ministero ad operare, in stretto coordinamento con l'università e le istituzioni locali, per conseguire, insieme alla tutela del prezioso patrimonio librario della biblioteca e alla continuità della sua fruizione, l'obiettivo del pieno ripristino del palazzo della Sapienza e la riapertura della biblioteca nella sua sede storica, prevedendo la fine dei lavori per lo scorso autunno;

nel novembre 2016 sono state disposte dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota 19079/2016 della direzione generale per le biblioteche e gli istituti culturali, le misure di trasferimento e conservazione dei volumi nei depositi dell'Archivio di Stato di Lucca, al fine di garantire una più veloce prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale della Sapienza e per assicurare la più adeguata conservazione del patrimonio librario e documentale della biblioteca, garantendo comunque la continuità del servizio al pubblico presso il museo di San Matteo, dove saranno disponibili tutte le pubblicazioni e opere di più frequente consultazione;

risulta agli interroganti che il trasferimento del patrimonio bibliotecario sia tuttora in corso mentre pare non essere ancora stato chiarito come avverrà la distribuzione dei volumi al pubblico, come verrà disposta la collocazione del personale;

anche l'archeologo e storico dell'arte Salvatore Settis, in una recente intervista, si è detto preoccupato della chiusura della biblioteca di Pisa e della conseguente deportazione dei volumi che saranno quindi inutilizzabili per un numero imprecisato di anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire se vi siano state variazioni al progetto originario di restauro, riqualificazione e messa in sicurezza del Palazzo della Sapienza, sede naturale della biblioteca universitaria di Pisa, e quali siano ad oggi i tempi previsti per la conclusione dei lavori;

se non intenda comunicare con chiarezza al personale della Biblioteca come si intenderà garantire il servizio al pubblico e secondo quali modalità.

(4-07580)

(25 maggio 2017)

RISPOSTA. - La biblioteca universitaria di Pisa, situata dal 1823 nel palazzo della Sapienza, è stata chiusa a tempo indeterminato al pubblico e ai lavoratori il 29 maggio 2012, con un'ordinanza del sindaco che ha dichiarato l'inagibilità dell'intero palazzo. Da quella data il personale della biblioteca è ospitato dalla Soprintendenza nei locali di via Santa Maria 5 (palazzo delle Vedove).

Dal 3 giugno 2013, grazie alla convenzione tra il Ministero e l'Azienda regionale per il diritto allo studio, la biblioteca ha aperto al pubblico presso la sede allestita nei locali di proprietà dell'Azienda in lungarno Pacinotti 33, con orario 8.15-17.15.

L'istituto ha aderito nuovamente al progetto "apertura quotidiana con orario ampliato" continuato di 11 ore, dalle ore 8 alle ore 19 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.30, ed ha garantito tutti i servizi al pubblico (distribuzione, consultazione, prestito locale ed interbibliotecario, nonché di *document delivery* e informazioni bibliografiche) relativo a tutto il materiale conservato presso le varie sedi della biblioteca.

Il materiale librario collocato nella sede storica (palazzo della Sapienza) è già stato trasferito, previo accordo tra la Direzione generale biblioteche e la Direzione generale degli archivi del Ministero, presso i depositi della sede succursale dell'archivio di Stato di Lucca, ex Macelli (come rammentato nell'interrogazione). Il patrimonio librario, con opportune valu-

tazioni e seguendo criteri biblioteconomici, ha trovato collocazione adeguata presso tali depositi.

Dal 12 gennaio 2015 la biblioteca è stata inoltre in grado, nella sede succursale situata nel palazzo di San Matteo opportunamente rifunzionizzata, di rioffrire al pubblico tutti i servizi, con orario di apertura ampliato. La gara effettuata per l'assegnazione del servizio di prelievo e ricollocazione dei volumi dai depositi di Lucca a Pisa ha consentito la prosecuzione della consultazione del patrimonio bibliografico presso la sede succursale del San Matteo senza interruzioni, tranne naturalmente nelle fasi di svolgimento delle operazioni di trasloco, ed il servizio, già attivo dal 18 aprile 2017, si svolgerà nei giorni del martedì e venerdì per i volumi collocati presso il deposito di San Frediano a Pisa e nella giornata del venerdì per quelli collocati presso i depositi di Lucca.

Il servizio è stato affidato alla ditta "Plurima" SpA, individuata su piattaforma MePA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), tramite una RDO (richiesta di offerta). L'importo del servizio, finanziato dalla Direzione generale biblioteche, è stato fissato in 10.760 euro più IVA e sarà liquidato sul capitolo di spesa 3530 C/O.

Tutto questo è finalizzato a garantire il servizio al pubblico, che la biblioteca universitaria di Pisa, nella sede di San Matteo, continua ad assicurare, che consiste: 1) nella consultazione diretta del catalogo a schede per autori, oltre a quelli speciali dei periodici e delle tesi; 2) nella consultazione di *microfilm* dei manoscritti, nonché la possibilità di fornire copie digitalizzate di testi con *scanner* planetario; 3) nell'effettuazione di ricerche bibliografiche nel catalogo *online* della biblioteca, ove sono presenti sia quasi tutto il materiale bibliografico moderno (circa 228.602 notizie), che, del patrimonio antico, le cinquecentine, gli incunaboli e parte del materiale appartenente ai secoli XVII-XVIII; 4) legati alla funzionalità SBN, il prestito locale e interbibliotecario e il servizio informazioni bibliografiche. Questo non esclude la stretta collaborazione fra Ministero e università e il costante confronto fra i tecnici finalizzati a conseguire il comune obiettivo del recupero funzionale del prestigioso complesso monumentale, sede originaria della biblioteca, per restituirlo agli studenti e agli studiosi.

Attualmente sono in avanzata fase di esecuzione le lavorazioni di competenza dell'università che si è resa disponibile a realizzare le opere strutturali che incidono sulla porzione della biblioteca. L'università di Pisa, verificata recentemente l'esigenza di provvedere con ulteriori diversi interventi di consolidamento strutturale su parti ed elementi dell'edificio che interessano anche ambienti di pertinenza della biblioteca universitaria, ha prospettato, nel mese di gennaio 2017 a questo Ministero la disponibilità ad assumerne a proprio carico i relativi oneri. La proposta è stata accolta positivamente: appare opportuno che l'esecuzione di tali lavori sia condotta in maniera completa, coerente e contestuale agli altri interventi, di medesima natura, già previsti nell'ambito del contratto in esecuzione di pertinenza

dell'università. A seguito di ciò, l'università ha elaborato una perizia di variante suppletiva che è stata trasmessa all'ANAC per l'acquisizione del prescritto parere di legittimità.

Ad oggi, non risulta ancora pervenuto riscontro alla richiesta e, pertanto, permane incertezza riguardo all'esecuzione di quelle opere strutturali che, allo stato attuale e per le ragioni esposte, non sono state considerate all'interno del progetto fin qui elaborato. Qualora il progetto di variante dell'università non dovesse avere l'avallo dell'ANAC, sarà necessario revisionare il progetto della biblioteca universitaria, integrandolo con tutte le lavorazioni non contemplate. Ciò comporterà anche una revisione degli elaborati di progetto necessari per l'appalto e del quadro economico.

Per quanto concerne la progettazione strutturale delle opere da realizzare che, a prescindere da quale sarà l'esito della variante in corso di approvazione, sono comunque già ricomprese nell'ambito del progetto di pertinenza della biblioteca universitaria, è in corso una collaborazione con i tecnici dell'università per l'elaborazione del progetto esecutivo relativo agli interventi strutturali da attuare al piano primo del palazzo della Sapienza. Entro la metà del mese di ottobre 2017, tale progetto esecutivo dovrebbe pervenire al responsabile unico del procedimento. Dopo l'acquisizione del progetto esecutivo strutturale e la conferma dell'approvazione della variante da parte dell'ANAC sarà possibile completare tutti gli elaborati del progetto relativo al primo piano, da porre in gara.

A seguito di un ulteriore finanziamento di 1.100.000 euro, stanziato per i lavori di completamento della biblioteca universitaria con la legge di stabilità per il 2016, il responsabile del procedimento ha ritenuto realizzabili anche i lavori indispensabili per adeguare il piano secondo, destinato esclusivamente a deposito librario. Conseguentemente, è stato proposto, con nota del 27 febbraio 2017, l'affidamento per un incarico professionale che comprendesse sia la progettazione esecutiva degli impianti tecnologici e delle opere edili connesse del secondo piano, sia la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento necessari per l'appalto di ambedue i cantieri nei piani primo e secondo. È in corso la stipula, da parte del segretariato regionale, del relativo disciplinare di incarico.

Atteso che la procedura inerente al progetto di adeguamento del secondo piano ha avuto inizio solo recentemente, sono state avviate le valutazioni delle possibili soluzioni da adottare al fine di consentire, per quanto compatibile con i limiti posti dall'ordinanza di chiusura, la massima capacità di allestimento per le scaffalature. Questo aspetto risulta di primaria importanza, stanti le problematiche strutturali che hanno determinato la chiusura del palazzo della Sapienza e le conseguenti opere di adeguamento e riduzione delle scaffalature preesistenti che dovranno essere realizzate. L'analisi di una soluzione statica e strutturale da adottare per il piano secondo, necessaria ed indispensabile per consentire un'ottimizzazione della capacità di contenimento dei volumi, richiederà i necessari tempi tecnici.

Nell'evidenziare che il progetto di prevenzione degli incendi ha avuto parere favorevole da parte del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pisa (rilasciato il 6 aprile 2017) e che sarà necessario acquisire anche il parere autorizzativo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Pisa ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, si sta valutando se procedere mediante un unico appalto (il cui importo, complessivamente, assorbirebbe quindi sia le risorse derivanti dalla legge n. 190 del 2014, sia quelle di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 2016, 2.991.000 euro) o procedere con l'appalto del primo lotto funzionale (piano primo, con i fondi della legge n. 190 del 2014, 1.891.000 euro) e, in un momento successivo, procedere con l'appalto del secondo lotto funzionale (piano secondo, a valere sui fondi di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 2016, 1.100.000 euro). L'esecuzione distinta dei due appalti non comporterebbe difficoltà esecutive in quanto, nell'ambito dei lavori riferiti al primo appalto, è già stata prevista la predisposizione impiantistica a servizio di ambedue i piani. Un differimento temporale dei termini di completamento dei lavori nei due piani garantirebbe comunque la piena funzionalità del primo piano, seppure con un limitato disagio dovuto al protrarsi, per un ulteriore periodo, dell'esecuzione di lavori al piano soprastante.

Sarà quindi possibile definire la data di conclusione dei lavori relativi alla biblioteca non appena verrà conclusa la procedura concorsuale per il loro affidamento.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

CESARO

(10 ottobre 2017)

VOLPI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

Miano è un quartiere della città di Napoli, noto innanzitutto alle pagine di cronaca nera sia per i gravi episodi di violenza che si verificano frequentemente, sia per la carenza di infrastrutture, che per il degrado urbano in cui versa unitamente a tutta l'area nord di Napoli;

l'intenzione di trasformare l'ex caserma "Boscariello", di proprietà del Ministero della difesa, in una cittadella dello sport era stata accolta con entusiasmo al fine di restituire dignità alla zona e alla sua popolazione;

in data 4 settembre 2017 si è appreso, invece, che il sindaco di Napoli ha deciso di destinare, per un periodo non inferiore a 90 giorni, la

caserma ai rom rimasti privi del loro "campo abusivo" di Cupa Perillo a Scampìa, distrutto recentemente da un incendio doloso;

sono state immediate le proteste da parte dei residenti della VII e della VIII municipalità di Napoli, contrari ad ospitare nella struttura ben 300 rom, sia per non incrementare il degrado della zona, sia perché ritengono la struttura non idonea, essendovi tra l'altro presenza di amianto;

la municipalità, già gravata della presenza di un altro campo a soli 2 chilometri di distanza dalla caserma e di uno storico carcere, ben presto assisterà al trasferimento dei rom nell'ex centrale del latte, ove godranno di tutti i *comfort* a discapito dei nuovi poveri della città che dormono per strada e mangiano presso le mense organizzate dalle chiese e dai volontari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare l'idoneità della ex caserma Boscariello ad ospitare 300 rom;

se intenda impedire che i costi delle eventuali utenze si ripercuotano sul Comune di Napoli e sui suoi cittadini, i quali riterrebbero più opportuno destinare risorse economiche alla riqualificazione del quartiere, attraverso la promozione di infrastrutture che permettano il superamento del divario rispetto ai quartieri centrali ed il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti;

se intenda garantire certezza circa la durata della permanenza dei rom nella caserma;

nel caso in cui la caserma restasse luogo di accoglienza dei rom, se intenda attivarsi al fine di garantire l'assegnazione di un'altra struttura agli abitanti di Scampìa e quartieri limitrofi come centro sportivo e luogo di aggregazione per le attività giovanili;

se intenda incrementare nelle zone interessate i sistemi di sicurezza per garantire tranquillità ai cittadini

(4-08094)

(21 settembre 2017)

RISPOSTA. - Il campo rom di via Cupa Perillo, situato nel quartiere di Scampìa da oltre 20 anni, è stato oggetto di un sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli nel luglio 2017, che fissava all'11 settembre il termine per lo sgombero. In rela-

zione a tale provvedimento, il Comune di Napoli, in seno al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, si è impegnato all'elaborazione di un piano per la sistemazione delle famiglie rom.

Nel frattempo, il 27 agosto, il verificarsi di un incendio di vaste proporzioni presso il campo ha portato all'adozione di un'ordinanza del sindaco di Napoli con la quale sono stati disposti la messa in sicurezza dell'area, la rimozione dei rifiuti combustibili nonché il "trasferimento temporaneo della popolazione, in siti da individuarsi, con le opportune cautele, nel rispetto della dignità delle persone e delle esigenze quotidiane e di vita di relazione". Parte di essa, circa 60 persone, è stata subito collocata nell'*auditorium* di Scampia in attesa di un successivo trasferimento, anch'esso temporaneo, nella caserma dismessa "Boscariello", sita nella zona di confine tra i quartieri di Scampia e Miano. In esito a un confronto tra il Comune di Napoli e il Ministero della difesa è stata, infatti, individuata all'interno dell'ex caserma un'area circoscritta per l'allestimento temporaneo di un centro (fino al 31 dicembre 2017) per raccogliere anche le altre persone provenienti dall'insediamento di via Cupa Perillo.

La temporaneità dell'utilizzazione, insieme alla considerazione che lo spazio concesso non rientra nelle previsioni progettuali della "cittadella dello sport" cui è destinata parte della struttura militare, non pregiudica in alcun modo la tempistica dell'inizio dei lavori.

Per l'allestimento della sistemazione provvisoria è pervenuta dal Comune di Napoli una richiesta di materiale logistico al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e dalla difesa civile del Ministero; mentre da parte della Regione Campania vi è stata l'assicurazione circa l'intervento di bonifica dell'area interessata dall'incendio.

La vicenda sarà attentamente seguita dalla Prefettura di Napoli in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione dell'autorità giudiziaria che, nel frattempo, ha concesso la proroga di un mese per lo sgombero dell'area.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(4 ottobre 2017)
